



ORDINANZA N. 54/2023 DEL 19/05/2023

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI ORTONA

GARA DI CANOTTAGGIO A SEDILE FISSO

“2° TAPPA CAMPIONATO ITALIANO SPECIALITA’ GOZZO NAZIONALE”

21 MAGGIO 2023

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività



commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** l'istanza acquisita al prot. recante n. E-6811 del 18/04/2023 e integrata con la nota assunta al prot. E-7972 del 10/05/2023 presentata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Ortona (C.F. 82002400693) con la richiesta, per la data prevista del 21/05/2023 dalle ore 08:30 alle ore 15:00 circa, di utilizzo di spazi demaniali marittimi nell'ambito portuale di Ortona per lo svolgimento della gara di canottaggio a sedile fisso – "2^a tappa Campionato Italiano specialità Gozzo Nazionale";
- VISTA** la nota prot. U-8101 del 11/05/2023 di questa Autorità con cui sono state richieste le integrazioni e gli adempimenti necessari per le successive determinazioni di competenza, nonché è stato richiesto alla locale Capitaneria di Porto e alla Divisione Safety-Security di questo Ente, per i relativi aspetti di competenza, di esprimere proprie valutazioni al riguardo declinando eventuali prescrizioni e/o motivi ostativi in merito all'evento di che trattasi;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla Divisione Safety-Security di questo Ente, con comunicazione acquisita al prot. n. U-8360 del 15/05/2023;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla locale Autorità Marittima, con comunicazione acquisita al prot. n. E-8414 del 16/05/2023;
- VISTA** la documentazione integrativa acquisita su richiesta di questo Ente ai prot. portanti nn. E-8401 del 16/05/2023 e E-8538-17/05/2023, recanti la quietanza di pagamento del canone accertato dagli Uffici nonché l'elenco dei nominativi e dei contatti degli addetti alla gestione vigilanza e controllo e del primo soccorso;
- VISTO** l'art. 18 bis del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale n. 22/2021;
- CONSIDERATO** che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di manleva dell'Ente per eventuali danni a cose e persone derivante dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
- VISTE** le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano le occupazioni di breve durata, anche per finalità sportive;



VISTI gli artt.5/comma 3 e 7 del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs 30/04/1992 n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16/12/1992 n.495, per la parte applicabile;

VISTO che per quanto concerne la cauzione e l'assicurazione RCT-RCT si fa riferimento alle note recanti prott. nn. E-3767 del 02/03/2023 e E-3781 del 02/03/2023 con le quali la Spett.le Lega Navale ha già inviato la quietanza di pagamento della polizza fidejussoria n. 780502898 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. e la quietanza di pagamento della polizza assicurativa RCT-RCO n. 1/2731/65/131254608 per consimile evento;

RITENUTO di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità alla azione del presente provvedimento di polizza marittima assentendo le attività di cui alla manifestazione in argomento, la fruibilità delle aree domandate e la allocazione degli apprestamenti richiesti per l'evento sportivo denominato "2° tappa Campionato Italiano specialità Gozzo Nazionale";

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che il 21 maggio 2023 avrà luogo, nell'ambito portuale di Ortona, lo svolgimento della gara di canottaggio denominata "2° tappa Campionato Italiano specialità Gozzo Nazionale", prevista dalle ore 08:30 alle ore 15:00 circa.

Per come evidenziato negli elaborati grafici allegati alla presente Ordinanza, sarà prevista l'occupazione temporanea di area demaniale a terra e a mare per: posizionamento delle boe per il campo di allenamento e gara all'interno del bacino portuale, come indicato nella planimetria allegata; posizionamento del gazebo per i giudici di dimensioni 2x2 mt. sul molo sud (come individuato nella planimetria "campo gara"); dell'area demaniale del cd. "Triangolo" del Molo Sud per l'allestimento del villaggio regata, oltre all'area già in assentita alla Lega Navale, per una superficie totale di circa mq. 900, come meglio evidenziato nella "planimetria villaggio regata"; posizionamento all'interno dell'area del villaggio regata, di due wc chimici, un gazebo da adibire ad area ristoro, un desk con ombrellone per l'impianto audio, ombrelloni (presumibilmente quattro) e sedute per consentire un riparo dal sole agli atleti in attesa (come meglio evidenziato nella "planimetria villaggio regata");

Il soggetto organizzatore è la Lega Navale Italiana Sezione di Ortona - C.F. 82002400693, corrente in Ortona (CH), Via Giovanni XXIII, 49/a;

Soggetti reperibili per tutta la durata della Manifestazione:

- Avv. Roberto Diano, Presidente protempore della Lega Navale Italiana sezione di Ortona, contattabile all'utenza 348/8125698 dallo stesso all'uopo fornita;



- Sig.ra Danila Basti, addetta vigilanza, controllo e primo soccorso, contattabile all'utenza 338/4001477 fornita dal sodalizio istante.

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Con il presente provvedimento, sono assentiti, per lo svolgimento della manifestazione, il posizionamento delle boe per il campo di allenamento e gara all'interno del bacino portuale, come indicato nella planimetria allegata; il posizionamento del gazebo per i giudici di dimensioni 2x2 mt. sul molo sud (come individuato nella planimetria "campo gara"); l'occupazione temporanea dell'area demaniale del cd. "Triangolo" del Molo Sud per l'allestimento del villaggio regata, per una superficie totale di circa mq. 900, come meglio evidenziato nella "planimetria villaggio regata"; il posizionamento all'interno dell'area del villaggio regata, di due wc chimici, un gazebo da adibire ad area ristoro, un desk con ombrellone per l'impianto audio, ombrelloni (presumibilmente quattro) e sedute per consentire un riparo dal sole agli atleti in attesa (come meglio evidenziato nella "planimetria villaggio regata").

Art. 2

La presente Ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli organizzatori e degli addetti a vario titolo coinvolti nelle attività riconnesse alla Manifestazione:

- l'organizzatore dell'evento dovrà porre particolare attenzione alla presenza di un intenso afflusso turistico nell'area in cui si svolgerà l'evento di che trattasi;
- l'organizzatore dovrà valutare anche il rischio di caduta in mare predisponendo, laddove ritenuto necessario, idonei presidi di salvamento;
- prima dell'inizio della occupazione, ed al termine della stessa, dovrà essere trasmessa a questa Autorità una documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi dell'area demaniale interessata;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità, delimitando l'area con idonee recinzioni amovibili e visibili;
- dovranno essere adottate tutte le cautele atte a evitare qualsiasi disagio ambientale;
- gli addetti alla gestione di vigilanza e controllo dovranno essere dotati di uniformi ben visibili;
- gli addetti alle attività previste dovranno essere muniti dei necessari dispositivi di protezione individuale se dovuti;



- il predetto personale dovrà essere facilmente identificabile, dotato di apposito tesserino di riconoscimento e dovrà operare un monitoraggio continuo delle fasi di accesso, transito, sosta e deflusso di mezzi e persone verso le aree di rispettiva pertinenza;
- è fatto obbligo al richiedente di provvedere all'apposizione della segnaletica di divieto di sosta temporaneo con congruo anticipo rispetto all'inizio della manifestazione e comunque almeno 48 ore prima dall'inizio della occupazione assentita con il presente provvedimento;
- è fatto obbligo al soggetto richiedente di riconsegnare le aree oggetto di autorizzazione in pristino stato, libere e sgombrare, rimuovendo ogni attrezzatura di natura temporanea utilizzata per la delimitazione delle aree, e provvedendo altresì ad un servizio puntuale di raccolta rifiuti;
- evitare danni al manto stradale e ai beni demaniali autorizzati, e qualora si verificassero, provvedere al ripristino previa autorizzazione di questa Autorità;
- le attività a cui verte l'occupazione in parola dovranno avvenire nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, tenendo in considerazione anche ogni eventuale rischio di interferenza con le proprie od altrui attività operative limitrofe;
- la manifestazione dovrà svolgersi in condizioni meteo e di visibilità favorevoli;
- è fatta salva l'acquisizione di autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati che, anche da parte di altri soggetti istituzionali, fossero nella fattispecie dovuti.

Art. 3

L'organizzatore della manifestazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore del Sodalizio, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e della polizza fidejussoria vigenti ed agli atti d'ufficio.

L'Autorità Marittima e le Forze dell'Ordine cureranno la verifica della corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per ragioni tutela della sicurezza e della pubblica incolumità.

Art. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>



I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 19/05/2023

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi
Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Funzionario Responsabile

Demanio Imprese e Lavoro portuale

(Con funzioni e poteri di firma di cui al Decreto presidenziale n. 37 del 28/02/2023)

Dott.ssa Chiara Gusella

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)